



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

**(emanato con Decreto Rettorale n. 359/2017 del 25 luglio 2017 e
modificato con Decreto Rettorale n. 233/2019 del 6 giugno 2019)**

in vigore dall'8 giugno 2019

INDICE

Articolo 1 - Oggetto, finalità e requisiti

TITOLO I

INCARICHI DI INSEGNAMENTO

Articolo 2 - Oggetto dell'incarico

Articolo 3 - Procedure selettive

Articolo 4 - Affidamento diretto degli incarichi per attività di insegnamento di alta qualificazione

Articolo 5 - Trattamento economico

Articolo 6 - Durata

Articolo 7 - Diritti e doveri dei titolari degli incarichi

TITOLO II

INCARICHI DI DIDATTICA INTEGRATIVA

Articolo 8 - Oggetto dell'incarico

Articolo 9 - Trattamento economico

Articolo 10 - Durata

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 11 - Regime di incompatibilità e autorizzazioni

Articolo 12 - Attribuzione di incarichi di insegnamento mediante contratti di diritto privato

Articolo 13 - Norme transitorie e finali

Articolo 1

Oggetto, finalità e requisiti

1. Il presente Regolamento disciplina, in applicazione della normativa vigente - in particolare della Legge 240/2010, nonché del Regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto del codice etico - le procedure finalizzate al conferimento di incarichi di didattica nei corsi di studio di cui all'articolo 3 del D.M. 270/2004, attivati presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, a



soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 240/2010 i Dipartimenti, in sede di programmazione dell'offerta formativa, dopo l'attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai docenti strutturati, verificata la possibilità di attribuire l'incarico di insegnamento mediante affidamento al personale universitario dell'Ateneo, nonché di mutuare l'insegnamento presso altra Scuola dell'Ateneo, determinano gli insegnamenti da attivare per incarico, ai sensi delle successive disposizioni.

TITOLO I INCARICHI DI INSEGNAMENTO

Articolo 2

Oggetto dell'incarico

1. Gli incarichi disciplinati dal presente titolo si riferiscono agli insegnamenti relativi ai corsi di studio di cui all'articolo 3 del D.M. 270/2004.
2. L'atto di conferimento dell'incarico, per i soggetti interni al sistema universitario nazionale, consiste nel provvedimento rettorale di affidamento e, per i soggetti esterni al sistema universitario, nel contratto di diritto privato sottoscritto dal Rettore, o suo delegato e dal docente designato al conferimento dell'incarico d'insegnamento. La stipulazione di contratti per attività d'insegnamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
3. Gli atti di conferimento dell'incarico devono contenere:
 - a) l'indicazione dell'anno accademico di riferimento;
 - b) la data di inizio e fine dell'incarico;
 - c) l'oggetto della prestazione, la descrizione dell'insegnamento assegnato o del modulo che costituisce parte integrante dell'insegnamento e il numero di CFU nel caso in cui sia attribuita la titolarità dell'insegnamento;
 - d) l'importo del compenso, al lordo delle ritenute di legge.

Articolo 3

Procedure selettive

1. Gli incarichi d'insegnamento, conferiti mediante affidamento a soggetti interni al sistema universitario nazionale non in servizio presso l'Ateneo, o mediante contratto di diritto privato a soggetti esterni al sistema universitario, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, sono attribuiti, previa selezione pubblica indetta con disposizione del Direttore del Dipartimento.
2. Il bando, a cui è data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo, definisce le modalità relative alla valutazione comparativa dei candidati – per titoli o per titoli e colloquio -, la pubblicità degli atti, i requisiti per la partecipazione alla selezione, con specifico riferimento ai titoli scientifici e professionali e tutti i criteri ai fini dell'assegnazione dell'incarico.
3. Il bando deve indicare l'attività oggetto dell'incarico, le modalità di svolgimento, l'impegno orario di didattica frontale, i doveri del titolare dell'incarico, il termine per la presentazione della



domanda di partecipazione alla selezione, nonché i criteri e le modalità in base alle quali viene effettuata la valutazione comparativa delle candidature. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione:

- a) titoli di studio: laurea ordinamento ante D.M. 270/2004, laurea specialistica/magistrale, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master; il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, nonché l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della Legge 240/2010 costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'incarico;
 - b) pubblicazioni, in relazione alla loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento;
 - c) adeguata qualificazione professionale, attestata tramite esperienze maturate e/o corsi di perfezionamento e abilitazioni professionali, in relazione alla pertinenza ai contenuti specifici dell'insegnamento;
 - d) attività didattica maturata in ambito accademico.
4. I bandi contengono inoltre le modalità di presentazione della domanda, il compenso previsto, commisurato alle ore di lezione da svolgere ed i CFU, nonché l'attestazione della copertura finanziaria.
5. Le domande, debitamente documentate, sono valutate dai Consigli dei Dipartimenti proponenti, che certificano la qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti dai candidati, ovvero dell'attività di ricerca svolta. La valutazione dovrà contenere motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale dei candidati, riportato nel verbale, in relazione al quale verrà individuato il soggetto prescelto.

Articolo 4

Affidamento diretto degli incarichi per attività di insegnamento di alta qualificazione

1. Gli incarichi per attività di insegnamento di alta qualificazione della durata di un anno accademico attribuiti per contratto, possono essere attribuiti direttamente, a titolo oneroso, ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale.
2. Per attività di insegnamento di alta qualificazione possono essere attribuiti incarichi anche a titolo gratuito, nel limite, per anno accademico, del 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici.
3. L'attribuzione dell'incarico è deliberata dal Senato Accademico, su proposta del Dipartimento di riferimento.
4. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, oltre alle ipotesi di cui ai commi precedenti, possono essere attribuiti nell'ambito della disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 23, comma 3, della Legge 240/2010.



5. La funzione di verifica della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui al presente articolo è attribuita al nucleo di valutazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge 240/2010.

Articolo 5

Trattamento economico

1. Salvo i casi di cui all'articolo 4, comma 2, gli incarichi attribuiti per contratto non possono essere a titolo gratuito.
2. Il trattamento economico spettante ai titolari degli incarichi attribuiti per contratto tramite le procedure selettive di cui all'articolo 3, è determinato nel rispetto del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. Il compenso orario minimo per l'attribuzione agli esperti di alta qualificazione degli incarichi a titolo oneroso di cui all'articolo 4 deve essere di importo non inferiore a quello fissato con il Decreto di cui al comma precedente; il compenso orario massimo è fissato in € 150 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione ed è comprensivo del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento attribuito.
4. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione, da parte del Direttore del Dipartimento, del regolare svolgimento dell'attività.

Articolo 6

Durata

1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata pari ad un anno accademico.
2. La durata del contratto può essere rinnovata per un ulteriore anno accademico, per non più di 4 volte consecutive, previo accertamento della copertura finanziaria, su richiesta della struttura didattica che motiva la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico, previa valutazione positiva dell'attività svolta.

Articolo 7

Diritti e doveri dei titolari degli incarichi

1. Nell'ambito della programmazione didattica definita dai competenti organi, i soggetti incaricati sono tenuti:
 - al caricamento delle informazioni relative all'insegnamento (quali programma, testi di studio, modalità didattiche, modalità di accertamento, ecc.) sull'apposita sezione del portale *web* d'Ateneo;
 - allo svolgimento delle lezioni ed esercitazioni previste per l'incarico dell'insegnamento conferito;
 - all'utilizzo dell'apposita piattaforma digitale per il deposito del materiale didattico e le comunicazioni telematiche con gli studenti;
 - al ricevimento ed alla assistenza agli studenti, nonché agli ulteriori impegni per



l'orientamento, la programmazione, l'organizzazione didattica e la verifica dell'apprendimento;

- alla tenuta di un registro delle lezioni con la specificazione del loro tema che dovrà essere consegnato al responsabile della struttura didattica alla scadenza del termine dell'incarico d'insegnamento;
- alla partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e di laurea per l'intero anno accademico, ivi compresa la sessione straordinaria, secondo le disposizioni del Regolamento didattico ed il calendario elaborato dalla struttura didattica, avvalendosi dell'apposita piattaforma digitale per la verbalizzazione degli esiti degli esami.

2. I docenti a contratto possono accedere alle strutture bibliotecarie e di servizio dell'Ateneo, funzionali all'efficace svolgimento delle attività didattiche attribuite e possono valersi del titolo di professore purché l'accompagnino con l'indicazione "a contratto" e con la specificazione della materia di insegnamento.

TITOLO II INCARICHI DI DIDATTICA INTEGRATIVA

Articolo 8

Oggetto dell'incarico

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, della Legge 240/2010, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, l'Università, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, può stipulare contratti di diritto privato di lavoro autonomo aventi ad oggetto prestazioni di didattica integrativa con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
2. L'attività didattica integrativa è finalizzata all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico ovvero di risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica.
3. Gli incarichi di didattica integrativa sono attribuiti previa procedura di selezione indetta con apposita disposizione emanata dal Direttore del Dipartimento interessato su delibera motivata del Dipartimento medesimo. La disposizione dovrà contenere gli elementi di cui all'articolo 3, comma 3, in quanto compatibili. Nelle delibere i Dipartimenti possono indicare i requisiti minimi indispensabili per partecipare alla selezione. A conclusione della procedura, i singoli Dipartimenti dovranno trasmettere al competente ufficio dell'amministrazione centrale apposita delibera che dovrà contenere l'indicazione del periodo nell'anno accademico di riferimento con l'indicazione del numero delle ore di didattica, l'insegnamento ufficiale nell'ambito del quale è svolto il corso integrativo, le attività formative oggetto della prestazione e l'eventuale compenso, dopo aver assunto i dovuti impegni di spesa.
4. Qualora gli incarichi consistano in attività di supporto alla didattica, e comportino per la loro natura un onere finanziario equiparabile ad un rimborso spese, non si fa luogo a procedura comparativa: in tal caso i Dipartimenti utilizzano una procedura trasparente e informale di



selezione, via *web*, ai fini della formazione di un elenco di disponibilità all'incarico di cui si terrà conto in sede di attribuzione del contratto.

5. I soggetti incaricati di svolgere attività didattica integrativa, sono tenuti a svolgere la loro attività nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi concordati con il professore ufficiale del corso e partecipano, ove nominati cultori della materia, alle commissioni di esame per le discipline ufficiali delle quali svolgono i corsi.

Articolo 9

Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai titolari degli incarichi assegnati tramite le procedure selettive di cui all'articolo 8 è determinato con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. L'onere finanziario equiparabile ad un rimborso spese, nel caso in cui gli incarichi consistano in attività di supporto alla didattica, è di € 500,00. Il predetto importo si intende al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione ed è comprensivo del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica. Gli incarichi di supporto alla didattica devono rispettare i parametri economici stabiliti con il Decreto di cui al comma precedente.

Articolo 10

Durata

1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico.
2. La durata del contratto può essere rinnovata per l'anno successivo per non più di 4 volte consecutive, previo accertamento della copertura finanziaria, su richiesta della struttura didattica che motiva la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico, previa valutazione positiva dell'attività svolta.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 11

Regime di incompatibilità e autorizzazioni

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o con un Professore afferente al Dipartimento che attribuisce il contratto e altresì non possono essere conferiti ai soggetti sotto indicati:
 - a) soggetti che siano cessati volontariamente dal servizio presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con diritto alla pensione anticipata di anzianità (articolo 25, Legge 23/12/1994, n. 724);
 - b) soggetti che siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico con diritto alla pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto con questa Università



rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione (articolo 25, Legge 23/12/1994, n. 724);

- c) beneficiari di borse di studio, di cui alla Legge 30 novembre 1989 n. 398, o di contratti di formazione specialistica, ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
- d) iscritti a corsi di dottorato di ricerca, ad esclusione di attività di didattica integrativa.

2. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di contratto possono svolgere altri incarichi, purché non comportino un conflitto di interessi con l'attività didattica svolta e non arrechino, comunque, pregiudizio alcuno all'Ateneo.

Articolo 12

Attribuzione di incarichi di insegnamento mediante contratti di diritto privato

1. Ove gli incarichi di cui al presente Regolamento vengano conferiti mediante contratto di diritto privato, per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, la prestazione viene regolata dall'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nonché dalle disposizioni che disciplinano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del D.P.R. 917/1986. In caso di inadempimento, anche se dovuto a forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.
2. Ai contratti di diritto privato, di cui al presente Regolamento, si applicano, in materia previdenziale, nei casi di collaborazione coordinata e continuativa, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995 n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni; saranno inoltre soggetti alla copertura assicurativa INAIL prevista dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, qualora ricorrano le condizioni di applicabilità stabilite dal comma 1 dello stesso articolo.
3. Limitatamente al periodo della prestazione l'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Articolo 13

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entrerà in vigore previa pubblicazione mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo; è inoltre pubblicato sul sito *web* dell'Ateneo.
2. Il presente Regolamento è immediatamente efficace.